



Categoria:	Crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque partecipante per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765
Classe:	privilegio generale
Art. privilegio	2751-bis n. 4 C.C.
	<p><u>Mezzadro e colono</u> – Figure marginali nell'ambito agricolo.</p> <p><u>Coltivatore diretto</u> – La nozione di c.d. è contenuta nella legislazione sulla prelazione agraria ed in altre leggi speciali. In particolare, è coltivatore diretto colui che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse, sempre che la forza lavorativa del nucleo familiare, complessivamente considerato, non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o dell'allevamento del bestiame e deve esercitare l'attività per un periodo non inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63).</p> <p>La giurisprudenza è comunque orientata a ritenere che la qualifica di c.d. vada desunta dalla disciplina codicistica (art. 1647 e 2083 C.C.), cioè l'elemento qualificante della categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con "prevalenza" del lavoro proprio e di persona della sua famiglia, dovendosi individuare il requisito della PREVALENZA in base al rapporto tra forza lavoro totale occorrente per l'attività agricola esercitata e forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici (Cassazione 6002/1999 e 11187/2003).</p> <p>Il privilegio compete SOLO per i crediti derivanti dalla vendita dei prodotti.</p>
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">• prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A. e iscrizione negli elenchi previdenziali INPS.• contratto che ha originato il rapporto;• copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.
Attività di verifica Note operative	<p>Credito di società (sia società semplici che di altra forma giuridica) – Per analogia, se compete il privilegio al singolo coltivatore diretto, competerebbe il medesimo privilegio alle società i cui soci sono tutti coltivatori diretti (tipicamente la società semplice agricola).</p> <p>Tuttavia, la sentenza di Cassazione 11917 del 16/5/2018 <u>NON</u> riconosce il privilegio ai soggetti organizzati in forma societaria anche se composte da coltivatori diretti, riconoscendo il privilegio al solo <u>coltivatore diretto</u> persona fisica (e di fatto, escludendo altre figure, quali lo I.A.P.)</p>